

TE REGISTRAZIONE - EDIZIONE  
TE DIRITTI



20948/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti Magistrati:

- 1. Dott. Vincenzo Mileo -Presidente-
- 2. " Michele De Luca -Consigliere-
- 3. " Natale Capitanio -Consigliere-
- 4. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere-
- 5. " Filippo Curcuruto -Consigliere-

R. G. 15469/01

Cron. N. 34886

Rep. N.


UAIENZA DEL  
2/7/2004

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DA



L.R. , elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Grazioli 20, presso lo studio degli Avv.ti Enrico di Giacomo e Gianbenso Borgognoni Vimercati, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso in unione all'Avv. Arturo Maresca

Ricorrente

CONTRO

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Prof. F.P.C. , elettivamente

3590

domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro 63, presso lo studio dell'Avv. Luciano Tamburro, che la rappresenta e difende come da procura speciale per atto notaio Leonzio di Roma del

31.5.2001 rep. n. 4972 *ed ora domiciliato in P.zza dei Martiri di Belgioioso 2;*

Controricorrente

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20650 del 9.2.2000/23.6.2000 R.G. n. 52193 anno 1995.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.7.2004 dal Cons. Alessandro De Renzis;

udito l'Avv. Arturo Maresca per il ricorrente e l'Avv. Luciano Tamburro per la controricorrente;

sentito del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità.

*Il Cons. rel. est.  
Alessandro De Renzis*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 19.4.1994, R.L. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma l'Istituto Enciclopedia Italiana S.p.A. per sentir accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con tale società e per sentir condannare la medesima al pagamento delle differenze retributive per l'espletamento delle mansioni corrispondenti alla categoria A del CCNL settore grafica ed editoria o, comunque, ai sensi dell'art. 36 Cost.

La società convenuta costituendosi contestava la domanda chiedendone il rigetto.

All'esito l'adito Pretore, interrogate liberamente le parti, con sentenza n. 7770 del 1995 rigettava il ricorso.

Tale decisione, appellata dal L., veniva confermata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 20650 del 2000.

Il Tribunale in via preliminare riteneva non indispensabile, ai sensi dell'art. 437 C.P.C., l'espletamento della prova testimoniale richiesta anche in seconde cure dall'appellante, osservando che quest'ultimo si era limitato, in maniera generica ed apodittica, ad affermare che l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato avrebbe richiesto un'istruttoria più approfondita ed esaustiva, senza indicare ulteriori elementi rispetto a quelli valutati dal primo giudice.

Il giudice di appello riteneva infondato nel merito l'appello, atteso che la motivazione della sentenza di primo grado aveva analizzato tutti gli elementi fattuali indicati nell'originario ricorso come sintomatici della subordinazione (attività svolta, modalità di espletamento, come l'orario, il luogo del lavoro, rapporti con altri collaboratori dell'opera finale) per escluderne, nel caso concreto, la rilevanza, ai fini della configurabilità del rapporto di lavoro subordinato alla luce di diversi elementi specificamente indicati (caratteristiche intrinseche della prestazione dedotta, "nomen iuris" adottato dalle parti nella stipula dei vari contratti, documentazione fiscale, autonomia nell'espletamento limitata solo dalle esigenze di coordinamento funzionali alla realizzazione dell'opera collettiva, cui di volta in volta il L. era chiamato a

Il Cons. rel. est.  
Alessandro de Suis

partecipare, inesistenza di poteri disciplinari, dell'obbligo di giustificare le assenze, dell'obbligo di presenza) di opposto significato probatorio.

Il giudice di appello rilevava che non era stata oggetto di specifica contestazione la circostanza, evidenziata dal pretore, costituita dal fatto che il direttore responsabile( dal quale il **L.** allegava di ricevere ordini) e il Comitato Direttivo, che aveva il compito di elaborare il piano dell'opera (cui il **L.** era chiamato a collaborare), erano esterni all'Istituto e non suoi dipendenti.

Lo stesso giudice di appello osservava che, a fronte della puntuale e specifica disamina pretorile, era generica la doglianza relativa alla validità probatoria riconosciuta alla documentazione prodotta dalla controparte (documentazione riguardante i contratti di edizione stipulati dal **L.** con l'Istituto e le certificazioni fiscali).

Il giudice di appello riteneva, infine, infondata la censura sull'erronea natura confessoria, che il primo giudice avrebbe attribuito alle dichiarazioni del ricorrente rese nel corso del libero interrogatorio, non avendo il pretore fondato il proprio convincimento sulle anzidette dichiarazioni, utilizzate come elementi indiziari e sussidiari ai fini del decidere.

Contro l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione il **L.** con due motivi.

L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana S.p.A. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C.

*Il Reus, rel. att.  
Alejandro de Ruzi*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La società controricorrente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 325 e 326 C.P.C., assumendo che il ricorso era stato notificato il 30 maggio 2001, oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza di appello, avvenuta il 27.3.2001.

L'eccezione è infondata.

Sul punto va rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 69 del 1994- chiamata a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla notificazione all'estero- ha affermato che, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale- per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione- degli artt. 142- 3° comma-, 143-3° comma- e 680-1° comma- C.P.C., nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all'estero del decreto autorizzante il sequestro *ante causam* si perfezionasse, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 D.P.R. 5.1.1967 n.

Il Cons. rel. est.  
Alessandro de Neri

200.

Questa soluzione è stata confermata dalla sentenza n. 358 del 1996 con riguardo alla notificazione all'estero dell'atto introduttivo del procedimento cautelare uniforme, introdotto dalla novella del 1990.

Con la sentenza n. 477 del 2002 la Corte Costituzionale ha qualificato i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata generale, e perciò riferibili "ad ogni tipo di notificazione" ed in particolare a quella eseguita a mezzo posta, dal che è seguita la dichiarazione di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 C.P.C. e dell'art. 4-3° comma della legge n. 890 del 1982, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (come l'ufficiale giudiziario o l'agente postale suo ausiliario) e perciò del tutto estranei alla sua disponibilità.

Lo stesso giudice delle leggi con la sentenza n. 28 del 2004 ha affermato che per effetto delle ricordate sentenze- ed in particolare di quella n. 477 del 2002- risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulla notificazione, il principio secondo il quale- relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante- il momento in cui la notifica si deve considerare perfe-

*Il Rous. rel. est.  
Olemondo de Suisi*

zionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

Ciò posto, la regola generale della distinzione tra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni va desunta da quella espressamente prevista dall'art. 149 C.P.C. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, sicché anche quest'ultima notifica si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Da tale regola generale si desume che nel caso di specie non è ravvisabile la dedotta inammissibilità, in quanto dagli atti risulta che il ricorso venne consegnato dal notificante- ai fini della notifica- all'ufficiale giudiziario il 25 maggio 2001 (cron. 11694, cassa 6), entro il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza- avvenuta, come già detto, il 27 marzo 2001.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 Cod. Civ., dell'art. 421 C.P.C. e dell'art. 437 C.P.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.

Il **L.** sostiene che, pure avendo il giudice di primo grado posto a fondamento della propria decisione unicamente le dichiarazioni delle parti disattendendo *in toto* le richieste istruttorie di esso ricorrente dirette a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto Enciclopedia Italiana, il Tribunale si è limitato a ritenere non indispensabile l'espletamento della prova testimoniale, pur riconoscendo che detto espletamento era stato

Il Ricor. rel. 2°  
Alessandro de Renzi

“richiesto anche in seconde cure dall'odierno appellante”.

Ciò posto, il ricorrente rileva che la violazione delle norme sostanziali (art. 2697 Cod. Civ.) e processuali (artt. 420, 421 e 437 C.P.C.) è di tutta evidenza, per avere il giudice di appello, dopo avere asserito che il **L.** non avrebbe indicato quali ulteriori (rispetto a quelli ritenuti e valutati dal pretore) elementi si sarebbero dovuti valutare né avrebbe rimarcato la loro decisività ai fini della controversia, riconosce che “dall'appellante viene specificamente lamentata la carenza di indagine in ordine alle circostanze capitolate ai nn. 7 e 8 dell'esposizione in fatto del ricorso di primo grado”.

In tal modo, conclude il ricorrente, non gli è mai stato consentito, pur avendo specificamente e regolarmente indicato i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi in giudizio, di ottemperare all'onere probatorio su lui gravante ex art. 2697 Cod. Civ.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 420, 412, 437 C.P.C., con riferimento dell'art. 360 n. 5 C.P.C..

Al riguardo il **L.** osserva che non è dato conoscere dalla motivazione della sentenza impugnata in base a quali elementi si sia ritenuta irrilevante ed ininfluyente la prova per testi e, pertanto, le ragioni che hanno indotto i giudici dei precedenti gradi di giudizio ad omettere la richiesta istruttoria. Il ricorrente aggiunge che i medesimi giudici non espongono la ragione per la quale detta istruttoria non avrebbe potuto condurre all'adozione di una deci-

*Il Cons. rel. est.  
Alejandro de Quiros*

sione difforme.

4. Il ricorso è fondato sulla base delle considerazioni che seguono.

Questa Corte con recente decisione delle Sezioni Unite (sentenza n. 11353 del 17 giugno 2004) ha osservato che, anche a volere riconoscere ai poteri istruttori del giudice del lavoro carattere discrezionale, detti poteri- proprio perché sono funzionali al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale- non possono essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice- in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 C.P.C. ed al disposto di cui all'art. 111-1° comma- Costituzione "sul giusto processo regolato dalla legge"- deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di fare ricorso all'uso di poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso.

Le stesse Sezioni Unite hanno concluso affermando che il relativo provvedimento può essere sindacato in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C., qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della controversia stessa.

Orbene la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, giacché risulta dalla motivazione della medesima decisione, come evidenziato dal L. ed in precedenza

*Il Doss. rel. art. -  
Alessandro de Neri*

ricordato, che il Tribunale, pur in presenza di una precisa richiesta del ricorrente di approfondimenti- trascurati dal primo giudice- sulle modalità operative relative alle direttive del direttore responsabile dell'opera e sull'obbligo di osservare certi ritmi di lavoro, ha ritenuto di non procedere alle ulteriori indagini.

Trattasi nella specie di circostanze articolate nel ricorso originario (capitoli 7 e 8), in relazione alle quali avrebbe dovuto espletarsi l'attività istruttoria o comunque avrebbero dovuto essere fornite spiegazioni in ordine alla sua non necessità ed indispensabilità.

Né ad escludere la necessità dei richiesti approfondimenti istruttori può essere di ostacolo- contrariamente a quanto asserito dal Tribunale- la circostanza evidenziata dal primo giudice e richiamata dal giudice di appello- secondo la quale il direttore responsabile (da cui il L. aveva allegato di ricevere ordini) e il Comitato direttivo, che aveva il compito di elaborare l'opera (cui il L. era stato chiamato a collaborare e ad indicare gli autori degli articoli nonché a valutare gli stessi), erano organi esterni all'Istituto e non suoi dipendenti.

5. In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 385- ultimo comma- C.P.C.

*Il Cass. nel. est.  
Alessandro de Aenti*

**PQM**

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia,  
 anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.

Roma, li 2 luglio 2004

Il Presidente

*Vincenzo Miele*

Il Consigliere relatore estensore

*Alessandro De Renzi*

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 28 OTT. 2004

IL CANCELLIERE  
 CANCELLIERE C1  
 Giovanni Cantelmo

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533